



PROVINCIA DI PADOVA – SETTORE AMBIENTE

AVVISO per le EMISSIONI IN ATMOSFERA

**Disposizioni transitorie ai sensi dell'art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.
(come modificato dal D.Lgs. 128/2010)**

L'art. 281 comma 3 prevede:

“I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadono nel campo di applicazione del presente titolo e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, si adeguano alle disposizioni del presente titolo entro il 1° settembre 2013 o nel più breve termine stabilito dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento è soggetto a tale autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata, ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.

L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.

Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

Se la domanda è presentata nel termine previsto, l'esercizio può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente; in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti, l'esercizio può essere proseguito fino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi dell'articolo 269.

Ai soli fini della determinazione dei valori limite e delle prescrizioni di cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano nuovi.

La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in caso di stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto che ricadevano nel campo di applicazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi disciplinata e che, per effetto di tale parte quinta, siano soggetti all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.”

Non sussistendo specifiche norme ostative, si ritengono applicabili le disposizioni di cui all'art. 281 comma 3 vigente anche per gli stabilimenti che hanno presentato domanda di autorizzazione o in possesso di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., come riportato nella seguente tabella:

TIPOLOGIA di STABILIMENTO	TIPOLOGIA DI AUTORIZZAZIONE IN ESSERE PER TUTTO LO STABILIMENTO	SCADENZE PER OBBLIGO PRESENTAZIONE DOMANDA (*)	SCADENZE PER L'ADEGUAMENTO
Stabilimento che non ha mai presentato domanda né ai sensi del DPR 203/88 né ai sensi del D.Lgs. 152/2006	nessuna	31/07/2012	01/09/2013
Stabilimento che ha presentato domanda ai sensi del DPR 203/88	comunicazione di esenzione da parte della Provincia	31/07/2012	01/09/2013
	autorizzazione	domanda ai sensi art. 281 comma 1	data stabilita nel decreto o nell'autorizzazione generale
Stabilimento che ha presentato domanda ai sensi del D.Lgs. 152/2006	comunicazione di esenzione da parte della Provincia	31/07/2012	01/09/2013
	autorizzazione	al rinnovo del decreto o dell'adesione autorizzazione generale	data stabilita nel decreto o nell'autorizzazione generale

(*) Deve essere utilizzato il modello di stabilimento esistente dove andrà barrato il termine "aggiornamento" e sostituito con il termine "adeguamento".

Si elencano alcune degli impianti/attività soggette a tali disposizioni, per le quali il Gestore dello stabilimento deve valutare, con le indicazioni dello schema sovrariportato, la necessità di presentare domanda entro il 31 luglio 2012.

1. **Linee di trattamento fanghi** di impianti di trattamento acque reflue (lettera p della parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.):
 - per gli stabilimenti che hanno aderito ai sensi dell'art. 272 ad una autorizzazione a carattere generale o per quelli che in precedenza non erano soggetti ad alcuna autorizzazione, a breve sarà disponibile un modello specifico di autorizzazione a carattere generale; il gestore potrà aderirvi qualora possieda tutti i requisiti;
 - se uno stabilimento è autorizzato ai sensi dell'art. 269 o non ha i requisiti per l'adesione all'autorizzazione a carattere generale, deve presentare domanda in procedura ordinaria.

2. **Allevamenti** effettuati in ambienti confinati (per ambiente confinato si intende l'allevamento in cui il ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta) in cui il numero di capi potenzialmente presenti supera la soglia inferiore indicata per le diverse categorie di animali riportate [lettera zz) della parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.]: per tali stabilimenti è stata predisposta la Delibera 1299/2012 della Regione Veneto con allegata procedura di presentazione della domanda di adesione ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 272 del decreto citato da presentare alla Provincia di Padova. Si precisa che:
- gli allevamenti zootecnici già in possesso di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 con i criteri adottati in precedenza dalla Provincia di Padova (CTPA del 11 e 23 novembre 1997) **possono aderire all'autorizzazione generale** della Provincia predisposta in recepimento della Delibera della Regione Veneto chiedendo nella stessa istanza la revoca del precedente provvedimento di autorizzazione; l'adeguamento alla normativa regionale dovrà avvenire entro il 1° settembre 2013;
 - gli allevamenti zootecnici di cui al punto precedente potranno proseguire la loro attività sulla base delle autorizzazioni rilasciate ma dovranno **richiedere l'aggiornamento delle autorizzazioni** di cui sono in possesso presentando domanda con le scadenze previste dall'art. 281 comma 1;
 - gli allevamenti zootecnici in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR 203/88 con un **numero potenziale di capi inferiore alle soglie riportate** al punto nn) della parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. non sono più soggetti all'autorizzazione e pertanto **possono chiedere la revoca dell'autorizzazione** di cui sono in possesso, in quanto l'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 ha sostanzialmente modificato il requisito per il quale gli allevamenti debbono essere sottoposti ad autorizzazione.
3. **Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW** [lettera ll) della parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.] il Gestore :
- può aderire all'autorizzazione generale n. 6203/EM del 30/06/2011, qualora possieda tutti i requisiti;
 - deve presentare domanda in procedura ordinaria se lo stabilimento è autorizzato ai sensi dell'art. 269.
4. **Impianti di combustione superiori/uguali alle soglie** [da lettera bb) a lettera ii) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.]: “al fine di stabilire le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'allegato IV alla parte quinta si deve considerare l'insieme degli impianti che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco”; per gli stabilimenti con impianti di combustione esistenti farà fede la domanda di rinnovo e il decreto verrà aggiornato a seguito della suddetta domanda.
5. **Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno** [lettera oo) della parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.]. Il Gestore dovrà presentare:
- domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria; avvalendosi eventualmente del parere CTPA del 09/11/2011 inerente il convogliamento delle emissioni ai sensi dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;
 - adesione all'autorizzazione generale n. 6204/EM del 30/06/2011 (punto n. 36 delle attività previste dall'allegato 2) esclusivamente nel caso le emissioni derivanti da tale attività sia convogliata a camino e si posseggano tutti i requisiti ivi previsti.
- Si riporta l'interpretazione della definizione di *consumo di olio* con cui valutare l'assoggettabilità o meno a tale disposizione: “Il quantitativo annuale di olio consumato deve essere calcolato come differenza tra la quantità introdotta nel ciclo produttivo (macchine) e la quantità avviata a smaltimento/recupero come olio esausto”.

6. **Impianti di emergenza e sicurezza:** con l'entrata in vigore del D.Lgs. 128/2010 per tali impianti non è prevista l'esclusione dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Rientrano in tale fattispecie ad esempio gli impianti elettrogeni di emergenza che utilizzano combustibili, aventi potenza termica nominale superiore alle soglie previste dalle lettere da bb) a ll) della parte prima dell'allegato IV e ancora gli sfiati di sicurezza degli impianti di abbattimento. Il Gestore :

- può aderire all'autorizzazione generale n. 6203/EM del 30/06/2011, qualora possieda tutti i requisiti;
- deve presentare domanda in procedura ordinaria se lo stabilimento è autorizzato ai sensi dell'art. 269.

La presente disposizione non si applica alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria adibiti esclusivamente alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro come previsto dall'art. 272 comma 5 (è fatto salvo che le eventuali emissioni prodotte devono comunque essere già captate /convogliate in prossimità del punto di produzione). Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 128/2010 è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza antincendio.

7. **Stabilimenti con emissioni diffuse:** l'art. 269 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che in autorizzazione vengano fissate per le emissioni diffuse apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

Il Gestore di uno stabilimento con emissioni diffuse dovrà presentare domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria tenuto conto del parere della CTPA del 09/11/2011 inerente il convogliamento delle emissioni ai sensi dell'art. 270 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. o domanda di adesione ad una autorizzazione generale qualora le emissioni diffuse siano convogliabili (tempo di adeguamento 01/09/2013) a camino e possieda tutti i requisiti richiesti.

PER IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA
p.i. PAOLO ZARPELLON
(con firma digitale)